



# Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”

Via G.Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)

[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circ. n°18

Gardone V.T., 9 settembre 2019

AI DOCENTI  
IIS BERETTA

## OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente

Porto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti.

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti ed a mettere in atto tutti gli interventi e tutte le azioni necessarie al loro completo adempimento, la cui rilevanza educativa non deve sfuggire. Infatti, far rispettare le regole e gestire con attenzione ed equilibrio i comportamenti significa guidare i giovani ad interiorizzare valori di fondamentale importanza per la loro crescita di persone e cittadini.

### La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola (quindi con l'ingresso fisico nell'edificio scolastico) e termina con l'uscita dello stesso dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze.

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno, che necessariamente condiziona i livelli di tutela e di attenzione che il docente deve usare.

Da notare ed evidenziare che la giurisprudenza consolidata sottolinea che **all'atto dell'iscrizione si viene a stabilire tra lo studente (e quindi la sua famiglia, se minorenni) e la scuola un vincolo negoziale per cui spetta alla scuola vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, da ogni punto di vista e per tutto il tempo in cui lo studente è affidato alla scuola.**

L'articolo 2048 C.C. non fa riferimento alla vigilanza sugli studenti di maggiore età, ma questo non significa che il docente non debba esercitare il suo ruolo di adulto nei confronti di uno studente che, per quanto maggiorenne, è comunque affidato per dovere contrattuale alla sua tutela.

**Art. 2048 Codice Civile (culpa in vigilando – responsabilità contrattuale)**

***I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto***

**L'articolo del codice civile mette in carico al docente e quindi alla scuola l'onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto lesivo, pur avendo messo in atto i comportamenti dovuti con la necessaria prudenza e diligenza. In questi casi stiamo parlando delle lesioni che uno studente provoca a se stesso, ricadenti quindi nella fattispecie di cui all'articolo 2048.**

Nel caso in cui si verificano lesioni a danni di terzi causate dal comportamento illecito di uno studente soggetto ad obbligo di vigilanza la giurisprudenza è più contrastata. Si passa dall'applicazione dell'art. 2048 all'applicazione **dell'art. 2043 che più in generale colpisce il generare danno ingiusto a terzi, ponendo in capo al danneggiante (o a chi ha obbligo di**

---

sorvegliare, se minore) l'obbligo di risarcimento. In quest'ultimo caso l'obbligo di dimostrare il nesso causale che lega la lesione al comportamento spetta al danneggiato.

Dal punto della organizzazione della vigilanza scolastica non cambia, però, molto perché comunque le responsabilità esistono e sono molte.

**In ogni caso non sarà mai l'insegnante ad essere citato in giudizio per lesioni causate a se stesso dallo studente oppure a terzi, ma la Pubblica Amministrazione e quindi l'Istituzione scolastica per il principio costituzionale della immedesimazione organica (art. 28 Costituzione).**

**In base a quanto previsto dall'art. 31 comma 2 della legge 312/1980, la responsabilità patrimoniale dei docenti si limita ai soli casi di dolo o colpa grave.**

Se in giudizio va la Pubblica Amministrazione, poi in caso di condanna a risarcire ci sarà una **azione di rivalsa sul dipendente** in caso di colpa grave o dolo (qui, infatti, si configura la responsabilità di tipo patrimoniale).

***Ricapitolando, dato che si tratta di una materia molto complessa e contrastata.....***

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** (art. 2048) deriva dalla presunzione che il danno subito dallo studente o provocato da lui a terzi sia l'effetto del **comportamento omissivo del sorvegliante** (in questo caso del docente) nei confronti delle persone a lui affidate. **Il docente a cui lo studente è affidato può liberarsi da tale responsabilità solo se:**

- *Risulta essere presente al momento dell'evento, avendo in capo l'obbligo di vigilanza;*
- *Dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.*
- *Dimostra di avere usato comunque tutte le avvertenze e le cautele necessarie per impedire il fatto (il cosiddetto grado di diligenza)*
- *Dimostra in definitiva che non esiste un nesso causale tra il comportamento del docente (o non comportamento) ed il fatto lesivo*

**Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.** Infatti, la giurisprudenza consolidata parla di **responsabilità di tipo contrattuale** per cui il danneggiato deve solo dimostrare di avere subito il danno durante l'attività scolastica e quindi in vigenza di dovere di vigilanza da parte del docente. **Si tratta di un onere di responsabilità molto forte e che tradizionalmente i giudici interpretano in modo molto rigoroso e tendenzialmente favorevole alla cosiddetta parte debole e quindi allo studente.**

**L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolge nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.**

**Durante l'intervallo** i docenti in servizio devono esercitare vigilanza e sorveglianza in base ad un piano e ad un calendario formalmente notificato, come avviene ogni anno con il quadro settimanale dei turni di vigilanza.

Inutile dire che tali turni devono essere **scrupolosamente osservati** e con una presenza vigile e significativa, soprattutto volta a prevenire fatti illeciti ed eventuali danni a persone o cose. L'intervallo è un momento destrutturato ed in cui la naturale esuberanza dei giovani può portare facilmente a conseguenze anche di notevole entità. **Eventuali fatti illeciti accaduti in carenza di presenza del docente porterebbero sicuramente a responsabilità sia di carattere disciplinare che patrimoniale**, anche se l'art. 61 della legge 312/80 limita la responsabilità patrimoniale dei docenti per culpa in vigilando ai soli casi di dolo e colpa grave.

È evidente, però, che l'assenza del docente nel luogo dove doveva esercitare vigilanza oppure una presenza non attiva ed attente sicuramente vanno a configurare profili di colpa grave.

**In considerazione del rilievo che la sicurezza degli studenti assume, i docenti che non possono essere presenti a scuola in orario per un qualsiasi motivo devono con la massima tempestività avvisare per le vie brevi la portineria e/o gli uffici di segreteria/coordinatore di plesso perché essere disposta immediatamente la sostituzione a cura dei docenti incaricati.**

---

Infatti, se il docente giunge in ritardo la sua classe rimarrà scoperta e ciò è una causa potenziale di comportamenti che possono portare a lesioni o comunque a fatti sgradevoli.

**E' evidente che un comportamento omissivo, inerte o passivo da parte del docente può ben motivare, soprattutto in caso di recidiva ed in assenza di valide motivazione, una azione disciplinare a suo carico.**

### **Entrata e uscita degli studenti dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 **“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.**

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità**, non solo per assolvere ad un preciso obbligo contrattuale, ma anche per dare più forza alla loro azione educativa. **Un evento lesivo che avvenisse in questa finestra temporale e con l'assenza del docente non potrebbe che essere ascritto alla sua responsabilità diretta, anche disciplinare.**

**Spesso è necessario accompagnare gli studenti, anche in esterno all'edificio scolastico, per guidarli verso i laboratori e le palestre.** In questi casi è indispensabile la presenza del docente, che deve tenere il gruppo compatto e gestirlo sempre, senza concedere libertà che potrebbero essere pericolose, soprattutto con gli studenti più giovani.

**Grande cura e presenza richiede anche il momento in cui gli studenti si trovano negli spogliatoi, prima o dopo l'attività sportiva. Senza violare la riservatezza degli studenti, è assolutamente necessario vigilare con una presenza significativa ed attenta per prevenire danni e fatti spiacevoli, altre volte accaduti.**

Si deve sottolineare la delicatezza del ruolo dell'insegnante di Scienze motorie e sportive che gestisce in palestra o comunque in un impianto sportivo attività didattiche che comportano elevato rischio di infortunio per gli studenti. Occorre grande attenzione e presenza vigile e significativa in tutti i momenti, avendo riguardo anche a caratteristiche degli impianti sportivi e degli spogliatoi che potrebbero arrecare danno agli studenti.

**Grande attenzione dovrà essere rivolta anche ai comportamenti degli studenti nei laboratori, anche in considerazione della presenza di strumentazioni e macchinari che richiedono cautela e perizia nell'uso, conforme alle indicazioni presenti nel DVR. E' responsabilità precisa del docente far rispettare agli studenti tutte le norme di sicurezza, anche riguardo ai DPI.**

Gli studenti che agiscono in palestra e nei laboratori sono assimilati ai lavoratori ed ogni infortunio va gestito con la procedura INAIL. **Il docente deve, quindi, segnalare prontamente eventuali infortuni e fornire la propria testimonianza riguardo alle cause ed ai contesti in cui si sono verificati.** Infatti, il datore di lavoro ha a sua disposizione 48 ore per segnalare all'INAIL un infortunio (da quando ne è venuto a conoscenza a seguito della presentazione di probante certificazione medica).

Gli stessi doveri sono in capo ai docenti di Scienze Motorie e Sportive per gli infortuni accaduti in palestra.

### **Uscita degli alunni dalla classe**

**I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.**

Di norma **mai e per nessun motivo** (se non grave ed urgente) verrà consentito allo studente di uscire a richiesta dalla classe durante le prime due ore.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo e forzato allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni in quel momento (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In questo caso il docente dovrà avvertire prontamente il collaboratore scolastico più vicino perché possa in via temporanea sorvegliare gli studenti e la classe. Ovviamente questo può avvenire solo per brevi periodi e non sistematicamente.

**Mai gli studenti dovranno essere lasciati soli in palestra e nei laboratori.**

---

**Assolutamente straordinario dovrà essere l'allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe per motivi disciplinari.**

**Infatti, lo studente è sempre e comunque affidato all'insegnante e quindi farlo uscire dall'aula e lasciarlo solo nel corridoio può esporre a conseguenze anche importanti.**

**Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema (da adottare solo in caso di reale pericolo per la classe derivante dalla presenza in aula dello studente), dovrà comunque verificare che lo studente allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici, segnalando il fatto al dirigente scolastico.**

**Si torna a sottolineare che questa misura disciplinare deve essere assolutamente residuale e da adottare solo in casi molto particolari perché è preciso dovere e responsabilità del docente gestire in ogni situazione i comportamenti degli studenti.**

### **Cambio dell'ora**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido e sicuro possibile. E' evidente l'impossibilità, data anche la vastità degli edifici scolastici in cui operiamo, di garantire sempre e comunque la presenza del docente. **Quindi ai docenti si richiede di passare da una classe all'altra nel modo più rapido possibile, invitando gli studenti a mantenere un comportamento equilibrato ed impedendo loro l'uscita dalla classe.**

**In casi particolari e motivati, in cui l'insegnante ravvisi rischi nel lasciar sola la classe in attesa dell'arrivo del collega, può chiedere l'intervento temporaneo di un collaboratore scolastico.** In casi di vera urgenza ed in cui i rischi sono concreti rimane in classe e fa avvertire il docente coordinatore di classe perché possa intervenire per garantire la sorveglianza e per consentire al docente di recarsi nella classe dove tenere lezione.

E' importante che nel caso in cui una classe manifesti comportamenti scorretti, anche altri docenti, non aventi dirette responsabilità su esse, intervengano per dare il loro contributo al mantenimento dell'ordine e delle condizioni di sicurezza.

**E' evidente che le cautele devono essere maggiori per le classi del biennio, data la giovane età ed il diverso grado di maturazione.**

**Si ricorda che in tutti i casi in cui gli studenti siano presenti all'interno o nelle pertinenze degli edifici scolastici anche al di là dell'orario di lezione il dovere di sorveglianza e di vigilanza sussiste comunque.**

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali

---



# Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G.Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)

[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circ. n°24

Gardone V.T., 10 settembre 2019

**Ai docenti  
Scienze Motorie e Sportive**

**Oggetto: indirizzi per uso palestra ITIS ed Oratorio Gardone V.T.**

Negli ultimi anni scolastici la Provincia di Brescia ha fatto numerosi interventi di manutenzione sulla palestra ITIS, anche per eliminare gli effetti di alcuni atti vandalici.

In conseguenza di questo la Provincia, d'intesa con il comune di Gardone V.T., ha adottato una procedura molto più rigida di verifica delle presenze e quindi dei modi e tempi di utilizzo della struttura da parte delle associazioni sportive. Si pretende il massimo rispetto delle strutture sportive e si pongono le condizioni perchè si possa sempre risalire ai responsabili di eventuali danneggiamenti.

La nostra scuola si è dotata di un sistema di allarme e di videosorveglianza sull'intero perimetro.

Anche per questo tutti sono chiamati ad osservare il massimo rigore nei comportamenti, specie in considerazione del ruolo educativo che la scuola svolge. I docenti di Scienze Motorie e Sportive che utilizzano la palestra dovranno, quindi, all'atto della firma del registro elettronico attestare l'utilizzo della palestra Itis indicando nell'area argomenti svolti "uso palestra Itis".

Si dovrà esercitare la massima attenzione sui movimenti e sui comportamenti degli studenti durante i trasferimenti, negli spogliatoi e nell'uso della piastra sportiva.

In particolare, il docente dovrà assicurare la sua presenza significativa ed educativa nell'area antistante gli spogliatoi (e se necessario anche all'interno degli stessi, in casi particolari e di necessità) per prevenire comportamenti scorretti ed atti vandalici già purtroppo accaduti in passato e che non dovranno ripetersi in nessun modo.

E' compito dei docenti sensibilizzare gli studenti e chiarire che ogni danno a loro attribuibile dovrà essere risarcito, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di competenza della scuola. E' importante che i docenti all'atto del loro ingresso in palestra e negli spogliatoi verifichino l'esistenza di eventuali danni e comunichino immediatamente allo scrivente o al docente referente del plesso tali fatti, anche per poterli constatare ed accertare le eventuali responsabilità.

La palestra ITIS è utilizzata anche da altre associazioni sportive al di fuori dell'orario delle lezioni e quindi è ancora più importante tenere i locali nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente nel caso in cui il docente riscontri all'inizio delle lezioni la presenza di danni o comunque di problemi derivanti dall'uso di associazioni esterne, è necessario che segnali immediatamente tutto ciò al coordinatore di plesso, se possibile documentando.

Da non dimenticare che recenti sentenze mostrano con chiarezza che rientra nella sfera di responsabilità diretta dei docenti il pieno e costante controllo dei comportamenti degli studenti in ogni luogo, anche all'interno degli spogliatoi. In caso di danni subiti o arrecati dallo studente a terzi spetta alla scuola (e quindi soprattutto al docente) dimostrare di avere fatto tutto il necessario per evitare i fatti che hanno prodotto lesioni e danni.

Si dovrà inoltre fare massima attenzione alla gestione dei materiali sportivi, che vanno sempre riposti nei contenitori e negli spazi dedicati a cura del docente.

Opereranno sempre due classi in compresenza (ovviamente con la presenza di due docenti). Questo comporta problemi organizzativi, ma al tempo stesso anche una opportunità didattica che i docenti dovranno valorizzare con un attento lavoro di progettazione e pianificazione.

**Chiedo a tutti un grande sforzo per garantire sicurezza, sorveglianza, presenza educativa ed il massimo rispetto dei locali.**

Gli stessi comportamenti dovranno essere messi in atto anche nella palestra dell'Oratorio di Gardone V.T. ed in quella dell'Istituto Comprensivo di Gardone V.T. in via Diaz, prestando la massima attenzione alle azioni degli studenti e salvaguardando le strutture e garantendo la massima pulizia dei locali e degli spogliatoi, trattandosi anche di proprietà di privati con cui si agisce in regime di locazione.

Ogni azione non adeguata o danneggiamento dovrà essere immediatamente segnalato alla proprietà ed allo scrivente per i provvedimenti conseguenti.

**In caso di impossibilità da parte delle classi di recarsi in palestra per i motivi più diversi, dovrà essere data immediata e preventiva comunicazione al referente della Parrocchia di Gardone V.T. o al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo ed allo scrivente.**

**Particolare attenzione dovrà essere prestata dai docenti in occasione dei trasferimenti dai plessi scolastici verso le palestre.**

Il docente dovrà avere in ogni momento il **controllo visivo dei comportamenti degli studenti**, soprattutto nei delicati momenti in cui si dovranno attraversare strade ed in particolare la SP 345. **Il gruppo degli studenti dovrà essere mantenuto compatto in occasione di tali spostamenti** e la presenza attiva del docente non dovrà mai venire meno per nessuna ragione.

Si tratta di un momento di grande delicatezza che va gestito con la massima attenzione e diligenza.

**I docenti che utilizzano palestre esterne ai plessi scolastici dovranno accertare presenze ed assenze in aula con l'uso del registro elettronico e solo successivamente recarsi presso la palestra.**

In occasione dell'ultima ora di lezione al termine della stessa gli studenti potranno recarsi liberamente alle loro abitazioni senza obbligo di rientrare prima in aula.

**E' possibile che gli studenti si ritrovino direttamente in palestra in occasione della prima ora di lezione, previo il rigoroso rispetto degli stessi orari di funzionamento** che valgono per le attività didattiche che si svolgono nei plessi. Verranno fatte periodiche ispezioni per verificare il rispetto di tali disposizioni dato che la puntualità è un valore fondante di questa scuola.

**Gli studenti che verranno esonerati dalle attività pratiche di Scienze Motorie e Sportive per motivi di salute, anche temporaneamente, non potranno essere autorizzati ad uscire prima o entrare dopo (se non per motivi apprezzabili, debitamente motivati dalle famiglie).** In questi casi, infatti, gli studenti potranno comunque essere coinvolti attivamente nelle lezioni, anche con compiti organizzativi e di arbitraggio, con conseguente valutazione delle prestazioni.

---

E' necessario agire con il massimo rigore, anche per prevenire ed evitare comportamenti strumentali.

In generale, infatti, la frequenza delle attività sportive è di fondamentale importanza educativa ed ogni comportamento elusivo da parte degli studenti va subito affrontato.

**In presenza di situazioni sensibili e complesse, anche legate a problematiche fisiche e di salute degli studenti, si dovrà dare comunicazione in via riservata al dirigente scolastico in modo da poter affrontare la questione nel modo migliore, tutelando la dignità e tutte le potenzialità dello studente.**

Negli ultimi anni in molte occasioni sono state proposte lezioni di nuoto presso la vicina piscina comunale di via S. Francesco/via Roma. Tale attività potrà essere ancora proposta, ovviamente con costi a carico delle famiglie e con la loro preventiva autorizzazione informata, ma solo in caso di quasi totale adesione degli studenti all'iniziativa.

Infatti, in caso diverso da quello sopra prospettato si creerebbero situazioni difficilmente gestibili e fonte di possibili problemi di comportamento.

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali

---



# Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)

[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circolare n°25

Gardone V.T., 11 settembre 2019

**Ai docenti**

**Oggetto: uso strumenti digitali in classe**

In deroga alla regola generale contenuta nel Regolamento d'Istituto che vieta totalmente l'uso di cellulari, tablet/Ipad e Smart phone in classe da parte di tutti, è **possibile un utilizzo di tali strumenti digitali se finalizzato ad una progettualità didattica coordinata dal docente**. In questi casi potrà essere autorizzato l'uso della rete wi-fi della scuola, grazie alla concessione allo studente di apposito e personale account. Infatti, gli strumenti digitali sono soprattutto una risorsa e non un problema, perché i problemi possono derivare quasi sempre da un utilizzo scorretto o sprovvaduto.

Oggi sempre più è possibile trasformare ogni aula in un laboratorio multimediale e non solo grazie agli strumenti digitali in possesso della scuola, ma soprattutto per effetto delle dotazioni individuali a carattere digitale. Serve, però, il rigoroso rispetto delle regole di sicurezza informatica.

**Per poter avere la deroga, è necessario che il docente interessato la chieda espressamente al dirigente scolastico, motivandola e con un congruo anticipo, soprattutto quando si chiede di rendere accessibile a tutti la rete Wi-Fi della scuola.**

Solo in caso di concessione della deroga sarà possibile per il docente condurre l'attività in classe. **La deroga interesserà, comunque, solo la singola attività e non potrà mai essere generalizzata.**

**Ogni docente che utilizza l'ambiente fisico dell'aula per fare multimedialità grazie all'uso di dispositivi digitali personali e della rete Wi-Fi, coinvolgendo gli studenti, deve rendicontare al dirigente ed al coordinatore di plesso al termine dell'attività, soprattutto per documentare le buone prassi didattiche.**

Naturalmente l'utilizzo degli strumenti digitali personali da parte degli studenti in aula potrà avvenire solo con il totale controllo dei docenti e quindi in piena sicurezza, evitando usi impropri e privi di valore educativo, oltre che fonte di potenziale pericolo.

Da non dimenticare, infatti, che l'uso scorretto degli strumenti digitali e conseguentemente dei social network costituisce oggi uno dei principali rischi per la salute ed il benessere psicofisici degli studenti. Di conseguenza è necessario creare le condizioni per prevenire tali comportamenti, anche con una corretta informazione degli studenti, spesso non consapevoli delle conseguenze negative e pericolose di un uso scorretto degli strumenti digitali e del web.

**È possibile utilizzare un dispositivo digitale personale per registrare e/o riprodurre le lezioni dei docenti. È necessario che lo studente acquisisca preventivamente ed esplicitamente l'assenso del docente, impegnandosi a farne un uso esclusivamente personale e comunque solo ai fini**

---



**dell'apprendimento. Ogni altra riproduzione delle lezioni dei docenti è proibita e verrà perseguita disciplinarmente.**

**In tutti gli altri casi (e quindi nella quotidianità dell'attività scolastica e soprattutto durante lo svolgimento delle lezioni) tutti gli strumenti digitali personali sopra citati dovranno essere spenti e dovranno preventivamente essere depositati sulla cattedra in presenza dei docenti, salvo diversa disposizione curata dai coordinatori di plesso. È allo studio la creazione di appositi contenitori per il deposito dei cellulari.**

I dispositivi digitali personali possono essere usati durante l'intervallo. Verranno restituiti agli studenti al termine delle lezioni.

È necessario che questo avvenga anche in occasione delle lezioni in laboratorio e in palestra, anche per prevenire eventuali e sempre possibili azioni illecite negli spogliatoi.

**L'uso dei dispositivi digitali personali è proibito anche durante i trasferimenti interni ed esterni alla scuola, anche perché ciò può costituire un fattore di rischio per l'incolumità degli studenti e quindi per l'azione di vigilanza da parte dei docenti.**

In caso di uso improprio degli strumenti digitali personali da parte degli studenti, il docente deve sequestrare lo strumento e consegnarlo in affidamento al front office nei plessi ITIS e Liceo o in segreteria didattica nel plesso IPSIA, previa informativa al coordinatore di plesso. Lo strumento digitale personale verrà consegnato solo ed esclusivamente (ed in presenza) ad un genitore da parte del coordinatore di plesso o del docente interessato, mai verrà restituito direttamente allo studente. Il tutto fatta salva l'eventuale azione disciplinare a carico dello studente interessato.

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali

---



# Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)

[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circolare n°88

Gardone V.T., 14 ottobre 2019

**Ai docenti**

## Oggetto: Turni di sorveglianza durante l'intervallo

Si trasmettono in allegato i turni di sorveglianza dei docenti durante gli intervalli delle lezioni.

Tutti i docenti dovranno rispettare rigorosamente il compito loro affidato e garantire una attenta ed attiva vigilanza e sorveglianza sugli studenti e sugli spazi.

Si tratta di un compito di fondamentale importanza che si esercita in uno dei momenti più delicati della vita scolastica, in cui è elevato il rischio di incidenti o di fatti contrari alle norme di comportamento.

Si ricorda che in caso di fatti che coinvolgono studenti accaduti durante l'intervallo e che portano a conseguenze lesive, sarà onere dei docenti dimostrare di avere fatto tutto il necessario per evitare il fatto lesivo e che gli eventi sono accaduti per circostanze fortuite al fine di evitare addebiti di responsabilità, anche civile e penale.

Ogni situazione o comportamento non conformi o anomali da parte degli studenti dovranno essere segnalati immediatamente al coordinatore di plesso oltre che determinare azioni dirette dei docenti incaricati della sorveglianza.

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali

“

---

Sedi associate:

I.T.I.S. “C. Beretta”	Via Convento 27 –	Gardone V.T. (BS)
I.P.S.I.A. “C. Beretta”	Via Matteotti 299 –	Gardone V.T. (BS)
Liceo “F. Moretti”	Via Mazzini 19 –	Gardone V.T. (BS)



## Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)

[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circolare n°95

Gardone V.T., 19/10/2019

**Ai collaboratori scolastici**

**Oggetto: vigilanza e sorveglianza su studenti e spazi**

Il recente tragico fatto di Milano deve far pensare e soprattutto riportare l'attenzione sulla fondamentale importanza sui compiti di vigilanza e sorveglianza sugli studenti in capo al personale scolastico.

Il CCNL attribuisce alla figura professionale del collaboratore scolastico, tra gli altri, queste mansioni:

- **Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico;
- **Vigilanza sugli alunni**, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,
- **Custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici**

Come si può facilmente capire, anche i collaboratori scolastici hanno compiti di profilo di rilevante importanza riguardo a vigilanza e sorveglianza sugli studenti ed in generale sugli spazi scolastici.

È da sottolineare il preciso compito di accoglienza e sorveglianza nei momenti delicati dell'ingresso degli studenti a scuola, dell'uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni e durante l'intervallo.

Di conseguenza è preciso dovere del collaboratore scolastico vigilare e sorvegliare gli studenti, anche con riferimento agli spazi loro affidati, ed in caso di fatto lesivo occorso agli studenti si deve dimostrare di avere fatto tutto il necessario per impedirlo, ovviamente assumendo un atteggiamento di vigilanza e sorveglianza attivo e di forte presenza, importante anche in una ottica di prevenzione.

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali

---



## Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)

[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circolare n°96

Gardone V.T., 19/10/2019

**Ai docenti**

### **Oggetto: doveri di vigilanza e sorveglianza**

Il recente tragico fatto di Milano deve far pensare e soprattutto riportare l'attenzione sulla fondamentale importanza sui compiti di vigilanza e sorveglianza sugli studenti in capo al personale scolastico ed in particolare ai docenti.

Già con le circolari n°18 e 88 erano state date precise disposizioni, ma è bene sottolineare l'importanza del fatto che il docente interpreti al meglio i propri doveri di vigilanza e sorveglianza sugli studenti a lui affidati, soprattutto per prevenire comportamenti e possibili conseguenze.

È da sottolineare il compito di accoglienza nei momenti delicati dell'ingresso degli studenti a scuola, inquadrato dal CCNL con l'obbligo di essere presente in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In caso di fatto lesivo occorso agli studenti affidati si deve dimostrare di avere fatto tutto il necessario per impedirlo, ovviamente assumendo un atteggiamento di vigilanza e sorveglianza attivo e di forte presenza, importante anche in una ottica di prevenzione.

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali



# Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  
Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121  
E-mail: [bsis00600c@istruzione.it](mailto:bsis00600c@istruzione.it)  
[www.iiscberetta.edu.it](http://www.iiscberetta.edu.it)

Circolare n°99

Gardone V.T., 22 ottobre 2019

**Ai docenti  
Agli studenti  
Al personale ATA  
ITIS Beretta**

**Oggetto: modifica orari apertura e chiusura cancello carraio via Alfieri**

In conseguenza dell'avvio dell'orario definitivo delle lezioni nel plesso ITIS e con riferimento alla precedente circolare n°37 del 18/09/2019, si riportano qui di seguito gli orari di apertura e chiusura del cancello carraio di via Alfieri al fine di assicurare un più equilibrato e sicuro afflusso e deflusso degli studenti del plesso ITIS:

## APERTURA CANCELLO

LUNEDI GIOVEDI	MERCOLEDI SABATO	MARTEDI VENERDI
7:50		7:50
11:55		12:20
12:50		13:10
13:45		

## CHIUSURA CANCELLO

LUNEDI GIOVEDI	MERCOLEDI SABATO	MARTEDI VENERDI
8:00		8:00
12:05		12:35
13:00		13:25
14:00		

Il cancello carraio lato via Alfieri verrà aperto e chiuso a cura dei collaboratori scolastici incaricati, che vigileranno sul deflusso degli studenti.

In orari diversi da quelli sopra indicati l'ingresso e l'uscita dall'Istituto si effettueranno per tutti **unicamente** all'ingresso principale di via Convento per motivi di sicurezza.

Comportamenti diversi e difformi da queste disposizioni verranno sanzionati.

Il Dirigente scolastico  
Stefano Retali